



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

13/02/2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di Marzo 2025

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di marzo 2025** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Le scadenze di Marzo 2025

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
1 marzo	Avvocati	Compensazione dei crediti	Termine iniziale, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato, per registrare le fatture, elettroniche o cartacee, nella piattaforma elettronica di certificazione, al fine di esercitare l'opzione per l'ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.

			<p>Tali crediti, entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA), sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA; • al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei suddetti crediti; • alla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall'art. 1 co. 860 della L. 197/2022). <p>L'opzione può essere esercitata fino al 30.4.2025. Ferma restando la disponibilità di risorse, sarà possibile esercitare l'opzione anche dall'1.9.2025 al 31.10.2025</p>
1 marzo	Enti non commerciali, Titolari di partita IVA	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2025; • concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. <p>Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.</p> <p>La comunicazione per l'accesso al credito può essere trasmessa fino al 31.3.2025 e non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande</p>

<p>1 marzo</p>	<p>Lavoratori</p>	<p>Domanda all'INPS</p>	<p>Termine entro il quale è possibile presentare all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico per i lavoratori c.d. "precoci", per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 199 della L. 232/2016.</p> <p>Il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età; • sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata INPS; • possiedono almeno un contributo, presso una delle gestioni elencate, alla data del 31.12.1995. <p>Tali lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disoccupazione (causa licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) e conclusione dell'indennità da almeno 3 mesi; • assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (o parente o affine di secondo grado convivente in specifiche situazioni); • riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%; • lavoratore dipendente (di categorie specificatamente elencate) e svolgimento di attività gravose per specifici periodi. <p>Le domande presentate dopo il suddetto termine e non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione solo se residueranno risorse finanziarie.</p>
---------------------------	-------------------	-------------------------	--

1 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Prelievo erariale unico (PREU)	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS.
1 marzo	Datori di lavoro	Adempimenti documentali	Termine entro il quale presentare la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità. L'adempimento riguarda in particolare i datori di lavoro che decadono dalla possibilità di avvalersi dell'esonero dall'assunzione di disabili per effetto del mancato pagamento del contributo esonerativo
2 marzo	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Antiriciclaggio	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa. Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo: <ul style="list-style-type: none"> • relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica; • effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria; • ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.

			<p>Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie; • gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di • adeguata verifica della clientela; • la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia; • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari
2 marzo	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone	Modello IRAP	<p>Termine per presentare il modello IRAP 2024 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione; • sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024)</p>
2 marzo	Enti non commerciali	Modello REDDITI	<p>Termine per presentare il modello REDDITI ENC 2024 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per

			<p>la scelta della compensazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024)</p>
2 marzo	Persone fisiche	Modello REDDITI	<p>Termine per presentare il modello REDDITI PF 2024 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione; • sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024)</p>
2 marzo	Enti commerciali, Società di capitali	Modello REDDITI	<p>Termine per presentare il modello REDDITI SC 2024 integrativo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione; • sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024)</p>
3 marzo	Società di persone, Società semplici	Ravvedimento operoso Acconti d'imposta	<p>Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di domenica).</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle

			<p>dichiarazioni dei redditi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023</p>
3 marzo	Società di persone	Ravvedimento operoso Acconti d'imposta	<p>Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023</p>

<p>3 marzo</p>	<p>Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali</p>	<p>Ravvedimento operoso Acconti d'imposta</p>	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato). L'acconto IRAP può essere determinato in due modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta, risultante dalla dichiarazione IRAP; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell'anno in corso. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023</p>
<p>3 marzo</p>	<p>Enti non commerciali</p>	<p>Ravvedimento operoso Acconti d'imposta</p>	<p>Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2023 cadeva di sabato). Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri

			<p>deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.</p> <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023</p>
3 marzo	Enti commerciali, Società di capitali	Ravvedimento operoso Acconti d'imposta	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023</p>
3 marzo	Persone fisiche	Ravvedimento operoso Acconti d'imposta	<p>Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento

			<p>dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023</p>
3 marzo	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.2.2025; • pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti</p>
3 marzo	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piccoli lavori domestici;

			<ul style="list-style-type: none"> • assistenza domiciliare di bambini e anziani; • insegnamento supplementare. <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi</p>
3 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Prelievo erariale unico (PREU)	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS
5 marzo	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002
7 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per presentare il modello IVA 2025 qualora s'intenda effettuare la compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000,00 euro, a partire dal 17.3.2025, fermo restando: <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato; • oppure della sottoscrizione effettuata dall'organo cui è demandata la revisione legale dei conti. <p>Resta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a</p>

			5.000 euro. In tal caso, ai fini della compensazione "orizzontale", è ininfluente anche la data di presentazione del modello
10 marzo	Consorzi	Domanda di agevolazione	Termine, entro le ore 17:00, per presentare al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste le richieste di contributo a fondo perduto, di importo variabile in base alla valutazione delle istanze trasmesse, per iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento europeo
14 marzo	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	<p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione"); • assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015. <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente</p>
15 marzo	Banche, Intermediari finanziari,	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a ogni movimentazione di denaro contante di

			<p>importo pari o superiore a 10.000,00 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguite nel secondo mese precedente; • a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
15 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente
16 marzo	Sostituti d'imposta	Certificazione unica IRPEF	Termine per consegnare ai sostituiti le "Certificazioni Uniche 2025", relative al 2024
16 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Canone di concessione	<p>Versamento del canone di concessione dovuto a saldo per il 2024. L'eventuale credito è utilizzato in diminuzione dei successivi versamenti del canone, a decorrere dal mese di aprile 2025.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Agenzia delle Accise,

			<p>Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate. <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p>
16 marzo	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficientamento energetico di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020; • adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell'art. 119 co. 4 del DL 34/2020; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022); • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022

			<p>l'installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento "trainato" nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. "bonus antibarriere 75%"). <p>Il termine è stato così prorogato, rispetto a quello ordinario del 16 marzo, dal provv. dell'Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n.53159.</p> <p>A decorrere dal 17.2.2023, l'art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020.</p> <p>Lo stesso articolo tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua alcune fattispecie per le quali, "di diritto", non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis, 3-bis e 3-ter, 3-quater del DL 11/2023); • prevede, per le altre fattispecie, una disciplina transitoria che consente di esercitare l'opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). <p>La disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023.</p>
16 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della scelta in relazione al saldo a credito del prelievo erariale unico del 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di utilizzarlo in compensazione, a decorrere dal mese di aprile 2025; • oppure di richiederlo a rimborso. <p>In caso di omessa o di tardiva comunicazione, la scelta si intende effettuata per l'utilizzo in compensazione</p>
16 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Versamento del saldo del prelievo erariale unico in relazione all'anno solare 2024.</p> <p>L'eventuale credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzato in compensazione, a decorrere dal mese di aprile 2025;

			<ul style="list-style-type: none"> • in alternativa, può essere richiesto a rimborso. <p>L'importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il PREU dovuto per il 2024 e gli importi versati per i periodi contabili in cui è suddiviso il medesimo anno</p>
16 marzo	Sostituti d'imposta	IRPEF	<p>Termine entro il quale consegnare ai sostituiti le altre Certificazioni relative al 2024, per le quali non è previsto un apposito modello, attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; • le ritenute operate
16 marzo	Veterinari	IRPEF	<p>Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel corso del 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.</p> <p>L'obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute); • rilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva
17 marzo	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento Addizionale del 10%	<p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero); • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).

			L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il

			contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
17 marzo	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione). Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
17 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di febbraio 2025 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di

			dicembre 2024
17 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> • del 15% sui compensi per la perdita di avviamento; • del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali
17 marzo	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
17 marzo	Sostituti d'imposta	Certificazione unica IRPEF	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2025", relative al 2024. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31.10.2025
17 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
17 marzo	Committenti di prestazioni di	Contributi INPS Gestione	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati

	lavoro	separata	<p>nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.</p> <p>Il contributo è ripartito tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • committente (2/3); • collaboratore (1/3). <p>Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
17 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.</p> <p>Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343</p>
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate nell'esercizio di impresa; • oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. <p>Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.</p> <p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il condominio, in qualità di sostituto

			<p>d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.</p> <p>In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario; • la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute
17 marzo	Intermediari immobiliari	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21%, a titolo di acconto, ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incassino i canoni di locazione o sublocazione

			<p>breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; • ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
17 marzo	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro autorizzati possono fruire dello sgravio collegato ai contratti di solidarietà, così come previsto dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96.</p> <p>L'agevolazione consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.</p> <p>Le imprese interessate sono quelle destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento e non ricomprese nell'Allegato n. 1 alla circ. n. 66/2024</p>
17 marzo	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti</p>

	loco		<p>nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
17 marzo	Associazioni senza scopo di lucro	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili

17 marzo	Contribuenti minimi	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di febbraio.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; • acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72
17 marzo	Forme pensionistiche complementari	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi al 2024 dei contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del sostituto d'imposta; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto
17 marzo	Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, enti previdenziali, Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione a tutti i soggetti del rapporto; • delle spese sanitarie rimborsate, per effetto dei contributi versati; • dei contributi versati direttamente dal contribuente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta; • in relazione al 2024
17 marzo	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere

			<p>dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</p> <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; • dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
17 marzo	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno precedente, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali.</p> <p>I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro</p>
17 marzo	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale poter effettuare il versamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l'emissione del I e II trimestre 2024, senza aggravio di sanzioni civili.</p> <p>Il versamento può essere effettuato dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, colpite dall'alluvione di maggio 2023, (di cui all'allegato 1 al DL 61/2023), ossia agli iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1,</p>

			<p>flussi UniEmens-PosAgri relativi al I e al II trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tale trimestre la propria attività nei medesimi territori.</p> <p>Sul punto, si ricorda che ai premi e ai contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole colpite dall'alluvione di maggio 2023, viene riconosciuta l'applicazione delle agevolazioni contributive ex art.9 co. 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/88:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 68%; • per i contributi dall'1.1.2024 al 31.12.2024
17 marzo	Lavoratori	Comunicazione all'INPS	<p>Inizia la possibilità per le lavoratrici madri di poter comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, qualora l'agevolazione sia stata esposta per la prima volta nel flusso UniEmens di competenza gennaio 2025.</p> <p>L'invio può avvenire infatti decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi UniEmens, per la prima volta, i codici relativi all'esonero in oggetto.</p> <p>L'adempimento riguarda le lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che già fruiscono dell'esonero; • per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli
17 marzo	Enti non commerciali	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, per la comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, dei dati delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024

			<p>da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • erogazioni liberali restituite nel 2024, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. <p>La comunicazione è obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante; • se dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
17 marzo	<p>Associazioni di promozione sociale, Associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, Associazioni senza scopo di lucro , Fondazioni, ONLUS</p>	<p>Comunicazione all'Anagrafe tributaria</p>	<p>Termine per la comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, dei dati delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; • erogazioni liberali restituite nel 2024, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. <p>La comunicazione è obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante; • se dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi

			o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro
17 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera
17 marzo	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'imponibile complessivo; • l'IVA distinta per aliquota
17 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
17 marzo	Imprese	Versamento Imposta sugli intrattenimenti	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente. I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario; • nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti
17 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese

			precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
17 marzo	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)
17 marzo	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato
17 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)
17 marzo	Soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati: <ul style="list-style-type: none"> • delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nel 2024, con riferimento a ciascun decesso; • del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale,

		<p>ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.</p> <p>La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 26% sugli interessi ed altri proventi; • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; • del 26% sugli altri redditi di capitale. <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti; • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti
--	--	--

<p>17 marzo</p>	<p>Amministratori di condominio</p>	<p>Comunicazione all'Anagrafe tributaria</p>	<p>Termine per trasmettere la comunicazione telematica all'Agencia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2024 dal condominio e imputate ai singoli condomini, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; • all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. <p>Se, invece, anche per un solo intervento, almeno un condòmino ha deciso di fruire della detrazione utilizzandola direttamente in dichiarazione dei redditi, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell'anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020</p>
<p>17 marzo</p>	<p>Titolari di partita IVA in regime mensile</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili; • l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene

			<p>esercitato nello stesso mese.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
17 marzo	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024
17 marzo	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
17 marzo	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP)
17 marzo	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

			<p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; • è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale; • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
17 marzo	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Al Fondo sono iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo; • gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo. <p>L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore</p>
17 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Rientrano nell'obbligo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021; • i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni

			<p>pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.</p> <p>Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.</p> <p>L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione); • 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. <p>Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.</p> <p>Sono previste anche le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui; • fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori nel mese precedente.</p> <p>L'imposta è applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; • solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di

			somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d'imposta precedente
17 marzo	Sostituti d'imposta	Modello 730	<p>Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario incaricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo); • al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi alla liquidazione dei modelli 730. <p>Nel caso in cui si tratti della prima comunicazione, deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" della "Certificazione Unica".</p> <p>Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168</p>
17 marzo	Società di capitali	Imposte dirette	<p>Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nel 2024; • delle relative ritenute d'acconto operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>I percettori degli utili utilizzano i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.</p> <p>La certificazione non deve essere rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva, ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR 600/73; • nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 3 del DLgs. 461/97.

			<p>Secondo le istruzioni al modello CUPE, la certificazione deve essere rilasciata dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società di capitali ed enti emittenti; • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati; • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA; • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; • le imprese di investimento e gli agenti di cambio; • ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; • associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
<p>17 marzo</p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>IVA</p>	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione

17 marzo	Datori di lavoro	Contributi INPS	Termine entro il quale i datori di lavoro possono effettuare il pagamento dei contributi dovuti in seguito alle operazioni di conguaglio previdenziale sul TFR al Fondo di Tesoreria e misure compensative relative all'anno 2024, effettuate nel mese di competenza "febbraio 2025".
17 marzo	Enti non commerciali	IVA	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> • nei registri previsti ai fini IVA; • ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato). Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso
17 marzo	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di febbraio. I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a: <ul style="list-style-type: none"> • assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; • versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • per gli acquisti intracomunitari effettuati dai

			<p>soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7
17 marzo	Persone fisiche	Versamento	<p>Termine, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, per effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma rateale; • della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. <p>Il versamento della prima rata doveva essere effettuato entro il 16.1.2025.</p> <p>Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21 maggio 2009)</p>
17 marzo	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa</p>
17 marzo	Imprese di assicurazione	Comunicazione all'Anagrafe	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):

		tributaria	<ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi al 2024 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni); • in relazione a tutti i soggetti del rapporto
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Imposta sostitutiva premi di produttività	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); • titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015; • nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. <p>L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p>
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non</p>

			<p>supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; • 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe; • 25% in ogni altro caso
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; • se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; • il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni

			<p>anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</p> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni); • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%</p>
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta effettuano il versamento

			<p>delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; • il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo
17 marzo	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</p> <p>I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta</p>
17 marzo	Soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nel 2024; • con riferimento a ciascuno studente
17 marzo	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso Ritenute alla fonte	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024</p>
17 marzo	Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Ravvedimento operoso IMU	<p>Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell'IMU dovuta per il 2024, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.</p> <p>L'IMU dovuta deve essere versata in due rate</p>

		<p>(art. 1 co. 762 della L. 160/2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; • la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso. <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Con riguardo all'IMU dovuta per il 2024, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (il termine del 16.6.2024, cadendo di domenica, è slittato a lunedì 17.6.2024) sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2023; • la seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2024, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2024 in vigore al 16.12.2024. <p>In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati; • aree fabbricabili; • terreni agricoli. <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso</p>
--	--	---

			<p>è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giorno del trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro
17 marzo	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dalla dichiarazione IVA 2025.</p> <p>Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l'importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, considerando gli arrotondamenti all'unità di euro previsti in dichiarazione annuale, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.</p> <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione; • ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 10. <p>Il pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un'unica soluzione</p>

17 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
17 marzo	Scuole	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2024, per i pagamenti di rette relative alla frequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli asili nido; • delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili); • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie); • delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori). <p>Sono da comunicare le spese sostenute con riferimento a ciascun iscritto</p>
17 marzo	Enti non commerciali	Ravvedimento operoso IMU	<p>Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi alla seconda rata dell'IMU dovuta per il 2024, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per il 2023, ai sensi dell'art. 1 co. 763 della L. 160/2019 (disposizione che si applica agli enti non commerciali di cui all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019).</p> <p>In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati; • aree fabbricabili; • terreni agricoli. <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protrato il possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giorno del trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro. <p>Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate</p>
17 marzo	Imprese	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sostenute nel 2024 dalle persone fisiche; • dei rimborsi delle spese per l'acquisto degli abbonamenti, disposti nel 2024.

			<p>Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti).</p> <p>Le comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via facoltativa, con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024; • obbligatoriamente, a partire dal periodo d'imposta 2025
17 marzo	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di gennaio, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata; • possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
17 marzo	Banche	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine, per i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, per comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari; • riferiti al 2024
17 marzo	Persone fisiche	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate IRPEF	<p>Termine per esercitare, in relazione alle spese scolastiche sostenute nel 2024, l'opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello; • da inviare, unitamente alla copia di un documento di identità, tramite posta elettronica
17 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS"; • presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA; • sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
17 marzo	Imprese	Versamento Imposta sugli intrattenimenti	Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:

			<ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta sugli intrattenimenti; • dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; • forfetizzazione della detrazione; • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale; • versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti
17 marzo	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento	<p>Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010; • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta; • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti • dall'art. 30 del DL 78/2010.

			<p>La sospensione si applica anche agli atti di cui all'art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019</p>
17 marzo	<p>Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Versamento Imposta sostitutiva capital gain</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva; • la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative; • la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente. <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante apposita dichiarazione sottoscritta,

			<p>comunicata agli intermediari;</p> <ul style="list-style-type: none"> • anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnando la relativa documentazione, anche in copia; • oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
17 marzo	Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento Imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi; • la tassazione, sulla base del principio della

		<p>maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; • la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese); • il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale. <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni; • ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere. <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16 febbraio dell'anno successivo; • entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini,</p>
--	--	---

			il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie
17 marzo	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
17 marzo	Banche	Versamento Ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta. Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti
17 marzo	Banche, Poste	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai bonifici di pagamento: <ul style="list-style-type: none"> delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF; delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES; disposti nel 2024
17 marzo	Enti universitari e di ricerca	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nel 2024, al netto dei relativi rimborsi e contributi;

			<ul style="list-style-type: none"> • con riferimento a ciascuno studente. <p>Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti</p>
17 marzo	Società di capitali	Versamento Tassa di concessione governativa	<p>Versamento della tassa di concessione governativa per la bollatura di libri e registri, dovuta dalle società di capitali nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. <p>L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell'1.1.2025; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l'anno successivo. L'importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine</p>
17 marzo	Notai, Persone fisiche	Versamento Tobin tax	<p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti; • ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra; • alle "operazioni ad alta frequenza", • effettuati nel mese precedente. <p>I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni</p>
17 marzo	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte</p>

			<p>eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'impresa mandataria (2/3); • dell'incaricato (1/3). <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
19 marzo	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 17.2.2025
19 marzo	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso Ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 17.2.2025
	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre ottobre-dicembre, la cui scadenza del termine era il 17.2.2025
20 marzo	Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per esercitare, da parte dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a ONLUS, APS e altri soggetti, in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2024, l'opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate
20 marzo	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizio periodo della prestazione in modalità agile; • proroga. <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della</p>

			prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo
20 marzo	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione; • l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione; • la trasferimento del lavoratore in missione; • la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; • la cessazione anticipata della missione
20 marzo	Datori di lavoro marittimo	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione di cessazione della gente di mare; • comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;

			<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione unica. <p>La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.</p> <p>L'obbligo riguarda in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli armatori; • le società di armamento
20 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.</p> <p>Il DM 23.2.2022 ha definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; • lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione. <p>Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa</p>
20 marzo	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di febbraio 2025.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente

			<p>sia inferiore o uguale a 3.000 euro per singolo materiale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000 euro; • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
21 marzo	Sostituti d'imposta	Certificazione unica IRPEF	Termine per regolarizzare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, delle "Certificazioni Uniche 2025", relative al 2024, nel caso di errata trasmissione
22 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Quarto versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile gennaio-febbraio; • in misura pari alla differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati. <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
24 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Canone di concessione	Versamento, da parte dei concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio sugli apparecchi di

			<p>intrattenimento.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito; • è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate. <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p>
25 marzo	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all’ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli
25 marzo	Datori di lavoro agricolo	Versamento Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli. <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall’ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore); • 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore). <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all’ente un’addizionale nella misura del 4% sull’importo dei contributi stessi</p>
25 marzo	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT IVA	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa.

		<p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro
--	--	--

			<p>trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
25 marzo	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT IVA	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di febbraio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di gennaio e febbraio.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno

			<p>uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</p> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
27 marzo	Titolari di partita IVA	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento all'acconto IVA, la cui scadenza del termine era il 27.12.2024
28 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	Primo versamento del PREU: <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile marzo-aprile, • pari al 25% del tributo dovuto per il periodo

			<p>contabile novembre-dicembre dell'anno precedente.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
30 marzo	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.</p> <p>I citati dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti; • devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. <p>Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico</p>
31 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	<p>Termine entro il quale le aziende mandanti, aderenti alle OO.SS. stipulanti gli Accordi Economici Collettivi (AEC), accantonano annualmente l'indennità dovuta all'agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p>L'importo da versare tiene conto di diversi aspetti, tra cui la tipologia di mandato (monomandatario o plurimandatario).</p> <p>In caso di monomandatari, le aliquote da applicare ai fini della determinazione del contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4%, su provvigioni fino a 12.400 euro l'anno;

			<ul style="list-style-type: none"> • 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l'anno; • 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 18.600,01 euro l'anno. <p>In caso di plurimandatari, le aliquote da applicare ai fini della determinazione del contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4%, su provvigioni fino a 6.200 euro l'anno; • 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l'anno; • 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l'anno
31 marzo	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori; • la redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori; • la consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente). <p>Ai sensi dell'art. 2429 co. 1 c.c., tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo (30.4.2025).</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.), fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata</p>
31 marzo	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e	Domanda di agevolazione	Termine, per i soggetti che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, per presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli

	società sportive professionistiche		<p>impianti calcistici, in relazione al 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it; • comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione</p>
31 marzo	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	<p>Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF
31 marzo	Sostituti d'imposta	Certificazione unica	<p>Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2025" contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni</p>
31 marzo	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente</p>
	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi</p>

			<p>oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi meteo; • incendi; • alluvioni; • sisma; • crolli; • mancanza di energia elettrica non programmata; • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori
31 marzo	Dottori commercialisti	Contributi Cassa Dottori Commercialisti	Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono versare la seconda rata delle eccedenze contributive 2024 (contributo soggettivo e/o integrativo)
31 marzo	Soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare al Ministero della Giustizia, mediante l'apposita modalità telematica, le domande, relative al 2024, per la concessione del credito d'imposta relativo ai compensi corrisposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli avvocati in caso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo; • ovvero agli arbitri, in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo. <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino a concorrenza di 250,00 euro; • è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziate. <p>Entro il 30.4.2025, il Ministero della Giustizia comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a</p>

			ciascuno dei procedimenti interessati
31 marzo	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.3.2025; pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti</p>
31 marzo	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere l'apposita dichiarazione circa il superamento del limite dei 50 dipendenti.</p> <p>L'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> riguarda in particolare le aziende che, al 31.12.2023, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti; è necessario al fine di permettere il monitoraggio delle imprese con almeno 50 dipendenti che risultano obbligate al versamento al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS
31 marzo	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro agricoli colpiti dall'alluvione di maggio 2023 possono recuperare gli arretrati (da gennaio 2024 a dicembre 2024) della contribuzione agevolata.</p> <p>Il recupero può esser effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025.</p> <p>Sul punto, si ricorda che ai premi e ai contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole colpite dall'alluvione di maggio 2023, viene riconosciuta l'applicazione delle agevolazioni contributive ex art.9 co. 5, 5-bis e 5-</p>

			<p>ter della L. 67/88:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 68%; • per i contributi dall'1.1.2024 al 31.12.2024
31 marzo	Lavoratori	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale la lavoratrice madre è tenuta a comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, se la prima esposizione dell'esonero è avvenuta nel flusso UniEmens di competenza agosto 2024.</p> <p>La lavoratrice ha infatti 7 mesi di tempo, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero per la lavoratrice, per rendere la comunicazione.</p> <p>L'adempimento riguarda le lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che già fruiscono dell'esonero; • per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli
31 marzo	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. <p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97</p>
31 marzo	Percettori di trattamenti a sostegno del reddito	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale il beneficiario della DIS-COLL è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione riguardante il reddito ricavato nell'anno precedente dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ai fini della</p>

			<p>determinazione d'ufficio della riduzione della prestazione.</p> <p>L'adempimento riguarda il beneficiario della suddetta indennità di disoccupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; • che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione
31 marzo	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i lavoratori agricoli devono presentare la domanda per beneficiare della disoccupazione agricola riferita a periodi di attività svolti nel corso dell'anno precedente.</p> <p>Ai fini dell'accesso è necessario il possesso di specifici requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; • almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente
31 marzo	Datori di lavoro	Domanda al Ministero del Lavoro	<p>Termine entro il quale l'impresa del settore del trasporto pubblico locale è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro la documentazione compilata, sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, ai fini del rimborso dei maggiori oneri anticipati dalle stesse a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruita dal proprio personale per l'anno 2023</p>
31 marzo	Imprese di assicurazione	Versamento Imposta sulle assicurazioni	<p>Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio</p>

31 marzo	Autotrasportatori	IVA	<p>Registrazione delle fatture emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2024.</p> <p>Le fatture emesse dagli autotrasportatori iscritti all'albo, relative all'esercizio di autotrasporto, possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, in deroga al termine ordinario previsto dall'art. 23 del DPR 633/72</p>
31 marzo	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale è possibile effettuare il recupero degli arretrati dell'incentivo contributivo previsto in caso di assunzione di percettori di ADI o SFL, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a novembre 2024).</p> <p>In particolare, il recupero può essere effettuato nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025</p>
31 marzo	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati possono procedere con la fruizione degli arretrati dell'incentivo all'assunzione di soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), previsto dall'art. 10 del DL 48/2023.</p> <p>In particolare, la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 al mese di pubblicazione del messaggio INPS 20.11.2024 n.3888), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025</p>
31 marzo	Enti non commerciali, Titolari di partita IVA	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on

			<p>line, relativi al 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> • concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. <p>Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente</p>
31 marzo	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento IVA	<p>Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
31 marzo	Datori di lavoro	Comunicazione al Ministero del Lavoro	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere in modalità telematica la comunicazione annuale avente la finalità di indicare al Ministero del Lavoro l'eventuale svolgimento di lavorazioni usuranti nel corso dell'anno precedente</p>
31 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico, e devono essere iscritti:</p>

			<p>lavoratori dipendenti; collaboratori coordinati e continuativi; associati in partecipazione con apporto lavorativo.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso); • a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL); • su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria.</p>
31 marzo	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Domanda di agevolazione	<p>Termine per presentare la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta previsti per l'accesso alla mediazione (art. 20 DLgs. 28/2010) e alla negoziazione assistita (art. 21-bis DL 83/2015) concluse nel 2024.</p> <p>Per le mediazioni presentate dopo il 30.6.2023, sono riconosciuti alle parti crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'indennità di mediazione corrisposta fino a concorrenza di 600 euro, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione; • per il compenso corrisposto al proprio avvocato, e fino a concorrenza di 600 euro, per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione è demandata dal giudice; • commisurati al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di 518 euro. <p>I predetti crediti:</p>

			<p>sono riconosciuti a fronte del pagamento delle indennità di mediazione e dei compensi per l'assistenza legale;</p> <p>sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura e fino a un importo massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche;</p> <p>sono ridotti alla metà in caso di mancato accordo</p>
31 marzo	Enti non commerciali	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate Imposte dirette	<p>Termine, per gli enti associativi privati, per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello "EAS"); • al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nel 2024 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato. <p>Si specifica che, nell'ambito degli enti non commerciali, sono esentati dall'obbligo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs.117/2017); • gli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs.39/2021).
31 marzo	Enti non commerciali, Imprenditori agricoli	IVA	<p>Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; • presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento

<p>31 marzo</p>	<p>Percettori di trattamenti a sostegno del reddito</p>	<p>Comunicazione all'INPS</p>	<p>Termine entro il quale il beneficiario della NASpI è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione riguardante il reddito ricavato nell'anno precedente dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ai fini della determinazione d'ufficio della riduzione della prestazione.</p> <p>L'adempimento riguarda il beneficiario della suddetta indennità di disoccupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; • che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione
<p>31 marzo</p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>IVA</p>	<p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>
<p>31 marzo</p>	<p>Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Comunicazione all'Anagrafe tributaria</p>	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di febbraio 2024, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo; • i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.</p> <p>Non sono comunque considerate tardive le</p>

			comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese
31 marzo	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agazia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci</p>
31 marzo	Imprese	Contributo CONAI	Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2025. Tale semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alla modalità ordinaria prevista da CONAI per il pagamento del contributo ambientale, si applica alle imprese che producono e/o commercializzano etichette in alluminio, carta o plastica, stampate e non
31 marzo	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2025.</p> <p>Il contributo da versare sarà calcolato sulla base delle quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nel 2024</p>
31 marzo	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per i produttori o importatori di erogatori meccanici, per inviare al CONAI la comunicazione delle quantità complessive immesse sul mercato nel 2024 per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei contributi per il 2025.

			Nella fattura ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura "contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi
31 marzo	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di febbraio 2023.</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.</p> <p>Con riferimento al mese di marzo, cadendo il 31.3.2024 di domenica, il termine è anticipato al 29.3.2024.</p> <p>Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
31 marzo	Titolari di partita IVA	Ravvedimento operoso	<p>Termine entro cui versare l'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata) ai fini dell'adesione al regime del ravvedimento 2018-2022 di cui all'art. 2-quater del DL 113/2024.</p> <p>Il regime del ravvedimento è una misura opzionale che riconosce limitazioni all'attività di accertamento per i periodi d'imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva; possono beneficiare della misura i soli soggetti ISA che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) entro il 31.10.2024 (o entro il maggior termine del 12.12.2024); • hanno applicato gli ISA per i periodi oggetto di sanatoria (salvo specifiche eccezioni). <p>Durante i periodi oggetto di sanatoria (con</p>

			avvenuto pagamento del dovuto o in regola con il pagamento rateale), le rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del DPR 600/73 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA di cui all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 (presuntive) sono inibite
31 marzo	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> • di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti; • consegnate nel mese precedente
31 marzo	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento Ritenute alla fonte	Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione. L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
31 marzo	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

			<p>I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; • nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali
31 marzo	<p>Titolari di partita IVA</p>	IVA	<p>Presentazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. <p>L’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione</p>
31 marzo	<p>Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	Versamento	<p>Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai tributi, ad eccezione dell’IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019; • nella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>I contribuenti possono versare gli importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un’unica soluzione entro il 30.11.2023;

			<ul style="list-style-type: none"> mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un'unica soluzione o in forma rateale)
31 marzo	Farmacie, Medici e altri professionisti sanitari, Strutture sanitarie, Veterinari	IRPEF	Termine per regolarizzare la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni, la cui scadenza del termine era il 31.1.2025
31 marzo	Banche, Intermediari finanziari, Notai, Società fiduciarie	Dichiarazione Tobin tax	<p>Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 2024, mediante il modello "FTT".</p> <p>L'imposta sulle transazioni finanziarie si applica in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012); alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (art. 1 co. 492 della L. 228/2012); alle negoziazioni ad alta frequenza (art. 1 co. 495 della L. 228/2012)
31 marzo	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla

			<p>concessione della cassa integrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale. <p>Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p>
31 marzo	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS</p>
31 marzo	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; • 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;

			<ul style="list-style-type: none"> • 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; • 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre
--	--	--	---

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti